



**Al Personale Docente
Al Personale tecnico ed amministrativo
SEDE**

All'Albo pretorio

Oggetto: Integrazione attività extraistituzionali - Lavoratore sportivo e amministratore di condominio

In tema di attività extraistituzionali soggette a comunicazione o autorizzazione, come richiamate con Nota MUR n. 8965 del 24.06.2024, e portata a conoscenza delle SS.LL. con nota prot. 4138 del 01/07/2024, si segnala il Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177).

In particolare, si segnala che la nuova norma regola le condizioni alle quali i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono dedicarsi all'attività sportiva retribuita.

Il D.lgs. 36/2021, art. 25, comma 1 definisce quanto segue:

“È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

Per i compensi percepiti fino a Euro 5.000,00 lordi per anno solare, è sufficiente la comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza con la modulistica già resa disponibile. Se il compenso è superiore a Euro 5.000,00, è necessario presentare richiesta di autorizzazione (D.lgs. 36/2021, art. 25, comma 6). Inoltre, il committente ha l'obbligo di comunicare l'importo totale dei compensi all'amministrazione entro 30 giorni dalla conclusione dell'anno solare, o, se la collaborazione termina prima della fine dell'anno, al momento di cessazione della stessa.

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario lavorativo principale e non deve compromettere l'efficienza del servizio pubblico.



**Conservatorio di Musica
C. Gesualdo da Venosa**
Potenza

Per i dipendenti a contatto con il pubblico, le amministrazioni sono tenute a garantire che il lavoro sportivo non interferisca con il regolare svolgimento del servizio.

Inoltre, per i dipendenti a tempo pieno, l'attività sportiva retribuita non deve occupare più del 50% del tempo settimanale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Con l'occasione si segnala che per i lavoratori dipendenti a tempo pieno risulta compatibile (previa autorizzazione) l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio, mentre non è autorizzabile l'amministrazione di altri condomini in ragione dell'impegno richiesto.

Il Direttore
Felice Cavaliere